

Esente da bollo ai sensi ex art. 82 del D.lgs. 117/2017  
Repertorio n. 165.660 Raccolta n. 38.047

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici  
del mese di aprile

14 aprile 2022

in Padova, Via A. Cavalletto n. 23.

Avanti a me dottor Giuseppe Ponzi Notaio in Monselice, con studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano:

- GRAZIANI LISA, nata a Padova il giorno 6 aprile 1971, residente a Padova Via Tirana n. 58
- INGLESE SILVIA nata a Padova il giorno 24 giugno 1985, residente a Padova Via Riccardo Bajardi n. 45

sono presenti:

- **GHANNAM SARA** nata a Montebelluna (TV) il 20 novembre 1994 e residente a Povegliano (TV) Via Degli Alpini n. 12, codice fiscale: GHN SRA 94S60 F443H, cittadina italiana,
- **FRIZZARIN ALESSANDRA** nata a Abano Terme (PD) il 13 marzo 1969 e residente a Padova Via Guizza n. 302, codice fiscale: FRZ LSN 69C53 A001B, cittadina italiana,
- **MIONI IRENE** nata a Padova il 9 settembre 1997 e residente a Padova Via Piovese n. 464, codice fiscale: MNI RNI 97P49 G224R, cittadina italiana,
- **TOSON MARCO** nato a Padova il 27 febbraio 1967 e residente a Vigonza (PD) Via Venezia n. 117, codice fiscale TSN MRC 67B27 G224H, cittadino italiano,
- **VYNNYCHUK YURIY** nato a Ivano Frankivsk (UCRAINA) il 2 giugno 1994 e residente a Venezia Fraz. Zelarino, Via Gian Battista Piazzetta n. 16, codice fiscale: VYN YRY 94H02 Z138W, cittadino ucraino, in possesso del permesso di soggiorno (soggiornante di lungo periodo-CE) n. I01291711 rilasciato dalla Questura di Napoli in data 3 dicembre 2010, scadenza illimitata;

che dichiara di ben conoscere la lingua italiana.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

**premessso**

- che i signori GHANNAM SARA, FRIZZARIN ALESSANDRA, MIONI IRENE, TOSON MARCO e VYNNYCHUK YURIY, intendono promuovere la costituzione di una Fondazione da denominarsi "**Fondazione Hope Ukraine**", con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della loro attività.

Ciò premesso, essi componenti per realizzare la costituzione della Fondazione:

**convengono e stipulano quanto segue:**

Registrato a Padova  
il 09/05/2022  
al n. 17959  
Serie 1T

1. COSTITUZIONE: I Componenti dichiarano di costituire, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C. e del D.lgs. 117/2017, una **Fondazione** denominata "**Fondazione Hope Ukraine**", senza scopo di lucro, le cui finalità si esplicano in ambito nazionale e internazionale e a cui si applicano i principi del Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione Hope Ukraine ETS**".

2. SEDE: la Fondazione ha sede in Vigonza, Fraz. Capriccio, Via Venezia n. 115.

3. SCOPI: La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, di seguito riportate secondo l'ordine e le lettere di elencazione previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio art. 4.

4. PATRIMONIO INIZIALE: a costituire il patrimonio iniziale o fondo di dotazione patrimoniale di garanzia della Fondazione, i signori GHANNAM SARA, FRIZZARIN ALESSANDRA, MIONI IRENE, TOSON MARCO e VYNNYCHUK YURIY conferiscono la complessiva somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo, Serie 51 n.00583976-07 emesso in data 14 aprile 2022 dalla Banca Carige S.p.A. - Fil. Vigonza, intestato alla costituenda Fondazione.

**5. AMMINISTRAZIONE:**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

Il primo Consiglio di Amministrazione sarà costituito da un numero di tre componenti, che vengono qui nominati:

- \* TOSON MARCO - Presidente,
- \* FRIZZARIN ALESSANDRA - Consigliere,
- \* GHANNAM SARA - Consigliere.

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura, per formarne parte integrante e sostanziale.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e ad apportare all'atto costitutivo e allo statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che nell'occasione saranno eventualmente chieste.

7. Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni effetto di legge i componenti dichiarano che il patrimonio della Fondazione è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

**8. Si invocano le agevolazioni fiscali per le Fondazioni disciplinate dal Codice del Terzo Settore.**

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Le parti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio, da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Occupa, sette facciate di due fogli

Sottoscritto alle ore 18,25

Firmato: SARA GHANNAM

Firmato: ALESSANDRA FRIZZARIN

Firmato: IRENE MIONI

Firmato: TOSON MARCO

Firmato: YURIY VYNNYCHUK

Firmato: LISA GRAZIANI - Teste

Firmato: SILVIA INGLESE - Teste

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo

**Statuto  
della "Fondazione Hope Ukraine"**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE**

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Hope Ukraine".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Hope Ukraine ETS".

**ART. 2**

**SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Via Venezia 115, 35010 Vigonza fraz. Capriccio.

2.2 La sede può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

**ART. 3**

**SCOPI E ATTIVITA'**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, di seguito riportate secondo l'ordine e le lettere di elencazione previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,

culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio art. 4

#### ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### ART. 5

#### PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o

privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

#### **ART. 6**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio termina il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

#### **ART. 7**

##### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro del-

la Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### **ART. 8**

##### **FONDATORI**

8.1 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche comparse davanti al Notaio rogante in sede di costituzione della Fondazione, come identificate nel relativo Atto Costitutivo.

8.2 Possono, inoltre, assumono la qualifica di Fondatori le persone fisiche e giuridiche a cui tale qualifica sia attribuita con scrittura privata autenticata, controfirmata dall'unanimità dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica al momento della delibera stessa.

#### **ART. 9**

##### **PARTECIPANTI**

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale e nella misura minima stabilita dal Consiglio di Indirizzo, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione e controfirmata a titolo di presentazione da due suoi membri. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà in ultima istanza sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### **ART. 10**

##### **DECADENZA E RECESSO**

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla

Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo, senza comprovata giustificazione.

#### **ART. 11**

##### **ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### **ART. 12**

##### **CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Nelle riunioni del Consiglio di Indirizzo, i Fondatori persone giuridiche sono rappresentati esclusivamente dal loro legale rappresentante.

12.3 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.4 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone l'eventuale compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.5 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.6 La convocazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo può prevedere l'intervento degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto alla riunione. Alle riunioni tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono applicabili le norme di legge in materia previste per le società a responsabilità limitata.

12.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.9 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 13**

##### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 14**

##### **ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 Nell'Assemblea di Partecipazione, i Partecipanti persone giuridiche sono rappresentati esclusivamente dal loro legale rappresentante.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina e revoca gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, pro-

grammi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 La convocazione alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione può prevedere l'intervento degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea. Alle Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono applicabili le norme di legge in materia previste per le società a responsabilità limitata.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

#### **ART. 15**

##### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 16**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di persone fisiche tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- i primi 3 (tre) e l'eventuale quarto dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- l'eventuale quinto, dall'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- gli eventuali sesto e settimo, uno ciascuno dal Consiglio di Indirizzo e dall'Assemblea dei Partecipanti.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla sua nomina. I singoli Consiglieri decadono per dimissioni, morte o revoca e possono essere rinominati per più mandati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato e sostituito da chi lo ha nominato. Il Consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione, salva ulteriore revoca.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, salva intervenuta revoca a loro carico.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 La convocazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può prevedere l'intervento degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto alla riunione. Alle riunioni tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono applicabili le norme di legge in materia previste per le società a responsabilità limitata.

16.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costitui-

to con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.12 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

#### **ART. 17**

##### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **VICE PRESIDENTE VICARIO**

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione firma tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, ivi compresi quelli con istituti bancari e di credito.

17.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.5 Il Presidente può indicare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

17.6 Qualora l'assenza del Presidente sia superiore ai 30 (trenta) giorni o nel caso di mancata indicazione di un Vice Presidente vicario, il Consiglio di Indirizzo affiderà temporaneamente la funzione vicaria del Presidente ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 18**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO**

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 19**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del

Consiglio di Indirizzo, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

**ART. 20**

**CLAUSOLA DI RINVIO**

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: SARA GHANNAM

Firmato: ALESSANDRA FRIZZARIN

Firmato: IRENE MIONI

Firmato: TOSON MARCO

Firmato: YURIY VYNNYCHUK

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.